

## **Capitolo IV**

### **La violenza nei rapporti familiari**

**SOMMARIO:** 1. Lo *stalking*: un problema sempre più diffuso 2. La legge 154/2001 e le misure contro la violenza nella relazioni familiari: uno sguardo d'insieme

#### **1. Lo *stalking*: un problema sempre più diffuso**

Nell'ultimo decennio, più che a un incremento dei casi di violenza intrafamiliare, si è assistito ad una più spiccata tendenza alla segnalazione di tali episodi e alla conseguente individuazione e persecuzione dei colpevoli, sebbene il ricorso alla tutela giuridica per arginare la violenza domestica sia comunque ancora poco utilizzato, a causa dei pregiudizi sociali, nonché della difficoltà con la quale le vittime denunciano l'autore delle violenze e, prima ancora, con la quale queste ultime si considerano oggetto di maltrattamenti in famiglia.

I maltrattamenti endofamiliari, di cui non è possibile offrire una nozione capace di fornire un quadro completo di tutte le forme e delle diverse sfaccettature che questi possono assumere, rappresentano un tipo di violenza che, solo recentemente, è stato riconosciuto come tale, in quanto, in passato, si tendeva a minimizzare ed a giustificare tale forma di sopruso quale ordinario svolgersi della vita coniugale.

Solo da pochi anni, il problema della violenza intrafamiliare, da questione privata, è divenuto questione di interesse pubblico, oggetto di attenzione da parte del legislatore.

La violenza in famiglia può concretizzarsi, in particolare, sia in violenza fisica<sup>1</sup>, graduata dalle forme più lievi a quelle più gravi, ed includente anche tutte quelle forme di contatto fisico che non producono lesioni o ferite visibili, ovvero consistenti in tutti quegli atti intimidatori tesi a terrorizzare la vittima, come urla, aggressioni verbali o violenza sugli oggetti, sia nella violenza psicologica, tanto grave quanto più difficilmente riconoscibile, consistente in atteggiamenti molto penetranti, ma sottili, al punto da non essere immediatamente percepiti dalla vittima e venire, pertanto, sottovalutati. In tale categoria rientrano, *sine dubio*, le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni, i ricatti, le colpevolizzazioni, pubbliche e private e le umiliazioni.

Accanto alle forme di violenza sopra accennate si rinvengono, altresì, la altrettanto odiosa forma della violenza economica, che consiste in una serie di atteggiamenti volti ad impedire che il familiare sia, o possa diventare, economicamente indipendente, in modo da potere esercitare sullo stesso un controllo indiretto, ma, al contempo, estremamente incisivo, nonché la violenza sessuale, cui si riconducono quelle situazioni nelle quali la vittima è costretta a fare o a subire, contro la propria volontà, atti sessuali.

Un cenno merita, altresì, la cosiddetta violenza assistita, compiuta su figure di riferimento per il minore, sicché quest'ultimo, sebbene non sia l'oggetto primario della violenza, la subisce indirettamente, in quanto essa colpisce soggetti che il minore assiste.

Abbandonando il sistema di fattispecie delineate dal Codice Rocco per affrontare tale allarmante fenomeno, nel ventaglio delle violenze familiari in senso lato, va annoverato anche lo *stalking*<sup>2</sup>, che si ravvisa in quell'insieme di comportamenti, ripetuti, intrusivi, pressanti, indiscreti ed impertinenti, di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima, la quale risulta infastidita e preoccupata per tali attenzioni e comportamenti non graditi.

---

<sup>1</sup> Sulle diverse forme di violenza, CHINDEMI, *Molestie morali: tutela giuridica e rimedi terapeutici*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 1, 0197B.

<sup>2</sup> Cfr. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura una efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, 2007, 7, 10.

La parola *stalking* deriva dal lessico venatorio inglese, laddove lo *stalker* è colui che, a caccia di una preda, si apposta e/o la segue ossessivamente.

Lo *stalker*, ossia il persecutore, il molestatore assillante, che può, ad esempio, essere un *ex* fidanzato o un *ex* marito, ma anche, al di fuori dell'ambito familiare, un ammiratore invaghito di un'attrice del cinema, perseguita ossessivamente l'oggetto del suo desiderio, lo segue, insinuandosi ripetutamente nella sua vita privata con telefonate, o altri mezzi, fino a minacciarlo, a violarne il domicilio e, nei casi più drammatici, giungendo ad ucciderlo.

Al di là di queste ipotesi estreme, la condotta dello *stalker* deve in ogni caso trovare una risposta sanzionatoria, essendo gravemente lesiva della libertà, della *privacy* e della tranquillità della vittima, alla quale viene "rubata la vita".

Sebbene non sia possibile tracciare un profilo unitario dello *stalker*, perché sarebbe riduttivo e rischierebbe di escludere dall'ambito di punibilità le condotte di soggetti non compresi nella tipizzazione fatta a priori, è possibile, pur tuttavia, evidenziare dei tratti ricorrenti comuni nelle persone coinvolte nel fenomeno<sup>3</sup>.

L'autore dello *stalking* è, abitualmente, di sesso maschile, solitamente sottooccupato o disoccupato, con un livello di istruzione medio, senza precedenti penali e psichiatrici. In molti casi lo *stalker* ha alle spalle un *background* personalogico, familiare e clinico problematico e spesso riconducibile alle ipotesi di personalità narcisistica o *borderline*.

I comportamenti persecutori sono perpetrati, di norma, o, nei casi meno frequenti, nei confronti di persone con cui il soggetto non ha stabilito mai nessun contatto, ma che, agli occhi dell'autore, diventano oggetto privilegiato di attenzioni, oppure sono messi in atto nei confronti di *ex partners*, che hanno interrotto o che hanno intenzione di interrompere la relazione con il molestatore insistente.

Le norme attualmente esistenti nel sistema non appaiono, di per sé, idonee a contrastare la sindrome del molestatore assillante o da "inseguimento ossessivo", fenomeno grave e subdolamente insidioso.

---

<sup>3</sup> In tema, ZANASI, *Violenza in famiglia e stalking*, Milano, 2006, 33.

Le uniche fattispecie applicabili, in effetti, consistono nella contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p.<sup>4</sup>, o, nei casi in cui la situazione è già precipitata e, dunque, la risposta penale appare oltremodo tardiva, risultano applicabili i delitti di violenza privata<sup>5</sup>, minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento, calunnia, ingiuria o, da ultimo, quelli di omicidio e lesioni personali.

Ebbene, se scorriamo le sparse pronunce sul tema, tutte incentrate sulle molestie telefoniche<sup>6</sup>, ci avvediamo che sono stati fatti riferimenti proprio al reato di cui all'art. 660 c.p., sanzionato con una pena mite, alternativa tra arresto ed ammenda, peraltro obblazionabile.

Proprio la presa d'atto della mancanza di una norma *ad hoc* che punisca lo *stalking* ha dato luogo a diverse proposte di legge.

Tra queste, possiamo ricordare, in primo luogo, il disegno di legge Del Pennino e altri, presentato al Senato il 28 settembre 2006, il quale introduce, nel Codice penale, l'art. 610 *bis* c.p. "Interferenze moleste nella vita pubblica e privata altrui".

Tale fattispecie sanziona, con la pena da uno a quattro anni di reclusione, la condotta di reiterazione dei fatti di violenza privata, interferenze illecite nella vita privata e molestie e di ogni altro comportamento perturbatore, idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica e privata altrui, prevedendo, mediante il richiamo all'art. 339 c.p., un apparato di circostanze aggravanti, oltre che sanzioni accessorie, quali il divieto di transito o di permanenza in determinati luoghi, nonché il divieto di comunicare con determinate persone, e misure che ricordano gli ordini di protezione, di cui si dirà tra breve.

---

<sup>4</sup> Cfr. art. 660 c.p., "Molestia o disturbo alle persone", che punisce, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

<sup>5</sup> Vedi art. 610 c.p., che punisce, con la reclusione fino a quattro anni, chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339 c.p.

<sup>6</sup> Si rinvencono solo altre due ipotesi: quella del pedinamento e del corteggiamento insistente.

La fattispecie in commento, già da una prima lettura, pare non spiccare per lineare tecnica legislativa, in quanto, tra le altre cose, equipara, in modo arbitrario e forse non razionale dal punto di vista della ragionevolezza della pena, un reato abituale improprio con un singolo comportamento.

Un altro disegno di legge<sup>7</sup> ha proposto, invece, l'introduzione, nel Codice penale, dell'articolo 612 *bis*<sup>8</sup> relativo al nuovo delitto di atti persecutori<sup>9</sup>, ovvero idonei a turbare le normali condizioni di vita o a provocare uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico o a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale.

---

<sup>7</sup> Con il disegno di legge in esame, si propone, oltre all'introduzione del delitto di atti persecutori, l'inserimento nel Codice di fattispecie quali la sottrazione e il mantenimento di un minore all'estero (art. 574 *bis* c.p.) e l'adescamento di minorenni (609 *undecies* c.p.). Con il primo delitto, si specializzerebbe la tutela già offerta dagli articoli 573 e 574 del Codice penale, incrementandone la consistenza, per l'ipotesi che il minore sia stato sottratto, conducendolo all'estero, ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, mentre, con il delitto di adescamento di minorenni, dovrebbe essere punito colui che, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore degli anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altri mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo, con ciò introducendo una tutela anticipata rispetto agli eventi intenzionalmente perseguiti dall'agente. Il D.d.l. prospetta, poi, una ricca schiera di inasprimenti sanzionatori, ad esempio, nel delitto di maltrattamenti in famiglia, nella cui fattispecie viene altresì inserito il riferimento a qualsiasi persona convivente con il reo. L'attenuante speciale per i casi di minore gravità nei delitti di violenza sessuale viene ridimensionata, prevedendo che possa essere applicata, valutando, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla persona offesa e le condizioni psicofisiche della vittima, in questo modo escludendo la rilevanza dei coefficienti legati alla capacità a delinquere del reo. Il D.d.l. citato prevede, inoltre, l'introduzione all'articolo 609 *duodecies* di una deroga, nell'ambito dei delitti di violenza sessuale, alla disciplina del concorso di circostanze, quando una qualsiasi attenuante, diversa dalla minore età e dalla partecipazione di minima entità, concorra con un'aggravante speciale, nonché, nell'ambito del delitto di truffa, l'attribuzione alla circostanza aggravante comune della minorata difesa del ruolo di circostanza speciale a effetto speciale. Sul punto, PADOVANI, *Violenza in famiglia: pene severe e nuovi reati disegnano una tutela ancora da perfezionare*, in *Guida dir.*, 2007, 5, 10.

<sup>8</sup> Trattasi del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2006, il quale propone una vasta serie di interventi normativi alquanto eterogenei, tra cui le misure amministrative per la prevenzione della violenza in famiglia e della discriminazione, nuove forme di tutela per le vittime di reato e modifiche nel quadro dei delitti contro la persona e contro l'assistenza familiare.

<sup>9</sup> L'art. 13 del D.d.l. "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione" prevede: "Dopo l'art. 612 del codice penale è inserito il seguente: "612 *bis* (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesto minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 339. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui i fatti è commesso con altro delitto per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio".

E' stato, al proposito, osservato, da un lato, che già la stessa rubrica mal si attaglia alla fattispecie completa, essendo, per contro, preferibile, quale *nomen juris*, quello di molestie e minacce persecutorie, nonché, dall'altro, che si dovrebbe cercare di dare al dettato normativo una maggiore tassatività, eliminando il riferimento allo stato di soggezione, che ha comportato la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 603 c.p., in tema di plagio.

E' stato, altresì, rilevato che sarebbe preferibile che la fattispecie facesse riferimento alla idoneità delle molestie persecutorie a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio, poi, eccessiva appare la pena di quattro anni nell'ipotesi semplice di cui al primo comma, anche se giustificata dall'intento di rendere applicabile la custodia cautelare e l'arresto in flagranza.

Una normativa anti *stalking* dovrebbe prevedere, in effetti, più livelli di gravità, corrispondenti alla *escalation* degli atti persecutori, così da configurare uno *stalking* di primo livello, cui sono connesse pene non troppo elevate, e uno *stalking* di secondo livello, in cui la vittima può richiedere all'autorità di emanare un'ingiunzione in cui si diffida lo *stalker* dal proseguire nelle molestie persecutorie e alla violazione della quale conseguono pesanti sanzioni.

Queste sanzioni penali dovrebbero venire poi affiancate da sanzioni interdittive o civili o da trattamenti medico psicologici, così come accade nei Paesi di *common law*.

Neppure i commi 2 e 3 del proposto articolo 612 *bis* c.p. appaiono adeguati, in quanto il richiamo all'articolo 339 del Codice penale comporta il richiamo delle circostanze in questo contenute, tra cui si rinvergono ipotesi assolutamente non idonee quali, ad esempio, l'aggravamento di pena nel caso in cui ci siano più persone riunite, oppure quello previsto qualora ci si avvalga della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete reali o supposte.

Per quanto concerne, infine, il terzo comma, che prevede che le minacce gravi comportino la procedibilità d'ufficio, sarebbe forse preferibile, altresì, che queste venissero sanzionate con una pena più elevata.

A tutto ciò si aggiunga che, ai fini di una concreta ed effettiva repressione del fenomeno, è necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolga

l'approccio medico psicologico, il coinvolgimento dei servizi sociali, il coinvolgimento delle istituzioni tutte, nonché la previsione di trattamenti di recupero per lo *stalker* che, probabilmente più della pena, appaiono in grado di far cessare le molestie.

Sicuramente pregevoli si presentano, ad ogni buon conto, sebbene ancora imperfette, le proposte volte ad introdurre un'apposita norma che punisca, quale fattispecie a sé, lo *stalking*, atteso che non in linea con il principio di legalità e tassatività appare il seppur meritevole tentativo della giurisprudenza di inserire il comportamento del molestatore assillante nelle ipotesi delittuose già esistenti.

Da altro canto, la nuova norma omnicomprensiva in tema di *stalking* dovrà fare attenzione al piano della sufficiente determinatezza della fattispecie penale, per scongiurare il pericolo della vaghezza o indeterminatezza definitoria.

## **2. La legge 154/2001 e le misure contro la violenza nella relazioni familiari: uno sguardo d'insieme**

Il diffondersi di episodi di violenza familiare, che possono verificarsi in tutte le situazioni di ordinaria convivenza, a prescindere, quindi, dai casi limite della separazione e del divorzio tra i coniugi, ha portato all'introduzione nel sistema della legge 4 aprile 2001, n. 154<sup>10</sup>, la quale è stata emanata per combattere il fenomeno della violenza nelle relazioni domestiche, al fine di trovare mezzi adeguati e tempestivi per proteggere i soggetti più deboli da comportamenti vessatori e prevaricatori, difficilmente contrastabili con gli strumenti ordinari<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Pubblicata sulla G.U. del 28 aprile 2001, n. 98.

<sup>11</sup> In tema, DE FILIPPIS, *Manuale di diritto di famiglia. Parte penale*, Padova, 2006, 295; FIGONE, *La legge sulla violenza domestica*, in *Fam. e dir.*, 2001, 355; PISTORELLI, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: allontanamento dalla casa familiare; pagamento di un assegno*, in ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, Milano, 2002, IV, 87; RANZATTO, *Misure a tutela delle vittime delle violenze in famiglia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 1332; SILVANI, *L. 28 aprile 2001, n. 154 - Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Leg. pen.*, 2001, 677 e ZANASI, *Violenza in famiglia e stalking*, cit., 311.

La nuova legge<sup>12</sup> ha immesso un doppio binario di misure di contrasto, sia penali che civili, di contenuto non proprio identico ma del tutto simile, concretizzandosi, le prime, in vere e proprie misure cautelari e, le seconde, in ordini di protezione.

L'introduzione, accanto alle misure cautelari penali, degli ordini di protezioni civili si spiega, forse, alla luce delle conseguenze che il diritto penale provoca qualora si trova ad incidere in ambito familiare, ove manifesta il proprio volto più deleterio, atteso che, già dai suoi primi interventi, esso lacera definitivamente il tessuto dei rapporti familiari.

A partire dalla denuncia, dalle indagini, dall'avvio del processo penale si assiste, in effetti, ad una stigmatizzazione del reo, in grado di produrre anche un effetto di colpevolizzazione della persona offesa e, in particolare, del minore.

Tali considerazioni, unitamente alla particolare condizione delle vittime, spesso soggetti ancora in formazione, si impongono come fattori di condizionamento nei confronti di un'entrata in scena degli strumenti penalistici non sufficientemente ponderata e ne hanno suggerito l'intervento accanto a forme meno invasive di tutela, quali quelle rese in sede civile.

Per quanto riguarda gli ordini di protezione, in primo luogo, sono state inserite, nel Codice civile<sup>13</sup> e nel Codice di procedura civile<sup>14</sup>, norme che

---

<sup>12</sup> Dalla relazione al disegno di legge dal quale è scaturita la l. 154/2001 emerge come l'obbiettivo dell'intervento legislativo vada individuato nell'esigenza di evitare che la donna maltrattata venga ulteriormente penalizzata dalla mancanza di alternative all'abbandono della casa familiare. La relazione precisa, altresì, come non si sia inteso inserire una misura cautelare *ad hoc* per determinate tipologie di reato, sebbene questa non possa applicarsi al di fuori della criminalità domestica. Secondo alcuni, tuttavia, (PISTORELLI, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: allontanamento dalla casa familiare; pagamento di un assegno*, in ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, cit., 88) non è possibile escludere che la misura cautelare sia utilizzata anche in casi che esulano dalla violenza familiare vera e propria. Si pensi, ad esempio, alla necessità di allontanare il padre dal domicilio familiare per evitare interferenze nella genuina assunzione di informazione dai figli testimoni di reati commessi dal genitore anche al di fuori dall'ambito domestico e non ai loro danni.

<sup>13</sup> L'art. 2 della legge 154 del 2001 ha introdotto, nel Libro I del Codice civile, il Titolo IX *bis*, contenente i nuovi artt. 342 *bis* "Ordini di protezione contro gli abusi familiari" e 342 *ter* "Contenuto degli ordini di protezione". Cfr. art. 342 *bis* c.c.: "Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*". Vedi, per completezza, altresì, l'art. 342 *ter* c.c.: "Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati



consentono di ricorrere al giudice, anche qualora non sia stato commesso un reato perseguibile d'ufficio e, quindi, solo sulla base di una concreta situazione di pericolo, affinché questi adotti provvedimenti quali l'allontanamento dalla casa familiare, la disposizione di un assegno, eventualmente versato direttamente dal datore di lavoro del soggetto allontanato, l'intervento dei servizi sociali o della forza pubblica, mentre, nel Codice di procedura, sono state inserite norme che disciplinano il procedimento con riguardo alla competenza, alla trattazione e alle modalità di reclamo avverso i provvedimenti adottati.

La legge<sup>15</sup> 154/2001 che, come anticipato, ha introdotto una doppia tipologia di interventi paralleli nel settore penale e nel settore civile, ha inserito, accanto alle modifiche civilistiche appena richiamate, una nuova misura cautelare personale, disciplinata agli articoli 282<sup>16</sup> *bis* e 291, comma 2 *bis*<sup>17</sup>, c.p.p.

---

dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”.

<sup>14</sup> Cfr. art. 736 *bis* c.p.c.

<sup>15</sup> In tema, PITTARO, *Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di diritto penale sostanziale*, in *Fam. e dir.*, 2003, 4, 383 e RANZATTO, *Misure a tutela delle vittime di violenza in famiglia*, cit., 1334.

<sup>16</sup> Confronta, in particolare i commi 4, 5 e 6 dell'art. 282 *bis* c.p.p.: “4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280”.

Il primo comma dell'appena menzionato articolo 282 *bis* c.p.p. attribuisce al giudice il potere di imporre all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione, prevedendo, altresì, al secondo comma, che, quando ricorrano le esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa, il giudice possa, inoltre, imporre all'imputato l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, quali quello in cui esercita attività lavorativa, il domicilio della famiglia di origine o quello dei prossimi congiunti, salvo che tale frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

Non può sottacersi il carattere esoprocedurale dell'istituto cautelare oggetto della nostra attenzione, essendo la restrizione della libertà personale esclusivamente vincolata al soddisfacimento di esigenze estranee alla vicenda processuale in senso stretto.

L'allontanamento dalla casa familiare è, infatti, per certo idoneo a fronteggiare il pericolo di inquinamento della prova e quello di commissione di delitti violenti o di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, non costituendo, per converso, rimedio al pericolo di fuga dell'imputato, tanto più che alla generica esigenza di tutela della collettività viene, nel caso di specie, sostituita la più specifica esigenza di protezione di soggetti ben determinati.

Tale nuova misura coercitiva<sup>18</sup> costituisce l'evoluzione dello schema utilizzato dal divieto di dimora, di cui all'art. 282, comma 1, c.p.p., rispetto al quale si è ricercato, tuttavia, un maggiore equilibrio tra sacrificio della libertà personale e soddisfacimento delle esigenze cautelari, in modo da non sradicare del tutto il soggetto dal suo contesto di vita, consentendogli di proseguire la sua attività lavorativa e di conservare le sue abitudini sociali, purché, naturalmente, le esigenze cautelari non si rivelino così intense da imporre una recisione più netta dei rapporti tra l'imputato e il suo nucleo familiare.

---

<sup>17</sup> Vedi art. 291, comma 2 *bis*, c.p.p.: "In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'art. 282 *bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata".

<sup>18</sup> Sulla nuova misura cautelare, si veda PERONI, *La nuova misura cautelare nei fenomeni di violenza intrafamiliare*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 868.

La disposizione in esame, in questa prospettiva, permette, altresì, che il giudice consenta all'imputato, osservando le prescrizioni impartitegli, di visitare i figli minori, in nome dell'unità familiare.

Merita rilevare che, con il generico riferimento alla casa familiare, si è voluto identificare, non la dimora della famiglia di diritto, bensì quella di qualsivoglia nucleo familiare e, quindi, anche quella dove risieda la famiglia di fatto.

A tale conclusione si giunge, ad ogni buon conto, anche attraverso una lettura sistematica, in quanto, nel configurare l'accessoria obbligazione alimentare, il terzo comma della norma in commento prevede che questa possa essere imposta a favore di qualsiasi convivente del colpevole. Del resto, già nell'applicazione concreta della norma in tema di divieto di dimora, si era offerta della stessa un'interpretazione molto lata.

Il secondo comma dell'art. 282 *bis* c.p.p., in particolare, ha natura accessoria rispetto all'allontanamento dalla casa familiare, restringendo ulteriormente la libertà del soggetto, in nome della incolumità e della sicurezza della persona offesa dal reato.

Il legislatore del 2001 ha, altresì, preso atto del disagio delle vittime di violenza domestica posta in essere dal percettore di reddito familiare e, con una disposizione che rappresenta un'assoluta novità per l'ordinamento penale processuale, al fine di evitare che la persona offesa non denunci il familiare per non veder venir meno l'unica fonte di sostentamento, e, quindi, allo scopo di reprimere comportamenti omertosi da parte delle vittime di violenze domestiche, ha previsto, con il terzo comma dell'articolo 282 *bis* c.p., misure patrimoniali idonee, quali l'assegno che il giudice può stabilire, su richiesta del P.M., in favore della vittima, qualora questa versi in una situazione di bisogno, tenuto conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato.

La norma fa riferimento, nello specifico, alla mancanza di mezzi adeguati, con ciò evocando un concetto proprio della separazione e del divorzio, laddove si è giunti a ritenere che la mancanza non debba ritenersi in senso assoluto, bensì debba identificarsi nella capacità di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

L'assegno potrà essere, così, corrisposto in tutti i casi in cui, senza il reddito del soggetto allontanato, la famiglia possa restare vittima di uno squilibrio tale da comportare un deterioramento del proprio tenore di vita, sempre tenendo altresì conto delle disponibilità economiche dell'obbligato, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di separazione e di divorzio<sup>19</sup>.

Tale interpretazione, analoga a quella vigente in tema di divorzio e separazione, deriva anche dal fatto che si prevede che il provvedimento patrimoniale emesso perda efficacia, qualora sopraggiunga un provvedimento presidenziale, previsto dall'art. 708 c.p.c., in tema di separazione personale dei coniugi o, comunque, altri provvedimenti economico patrimoniali di natura alimentare.

E' dunque evidente che il legislatore abbia ritenuto che la misura in esame abbia una funzione meramente anticipatoria delle disposizioni patrimoniali impartite dal giudice civile, demandandone l'adozione a quello penale il cui intervento è, indubbiamente più rapido e incisivo.

A ben vedere, potrebbe forse obiettarsi che si tratta di un utilizzo improprio della giurisdizione penale, essendo il provvedimento completamente avulso dai presupposti cautelari che giustificano il potere del giudice penale di imporre obblighi e prescrizioni all'imputato, essendo, peraltro, questi privo di quegli strumenti istruttori che gli permettano di ben ponderare il contenuto del provvedimento patrimoniale.

Nel delineato contesto normativo, l'unica disposizione di stretto diritto penale sostanziale inserita nella legge in commento è quella dell'articolo 6, in forza del quale chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 *ter* del Codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, comma 1, c.p.

Il richiamo operato all'articolo 388 c.p. per la sola violazione degli ordini di protezione impartiti con il rito civile potrebbe evidenziare una dissimetria

---

<sup>19</sup> Il terzo comma dell'art. 282 *bis* c.p. mutua dal diritto civile la previsione secondo cui l'assegno potrà essere versato direttamente al beneficiario dal datore di lavoro, nonché la previsione secondo cui l'ordine di pagamento abbia efficacia di titolo esecutivo.

sanzionatoria, in quanto non viene evocata la sanzione ivi contenuta nel caso di violazione delle misure cautelari proprie del diritto penale.

Trattasi, a ben vedere, di una discrasia solo apparente, in quanto la norma del 282 *bis* c.p.p. è stata inserita nel Codice di rito nell'ambito delle misure cautelari personali, nel contesto di quelle coercitive in particolare, con la conseguente condivisione dei presupposti e della disciplina proprie delle misure cautelari coercitive in generale.

Nell'ipotesi di violazione del contenuto della misura di cui all'art. 282 c.p.p. dovrà, quindi, applicarsi l'articolo 276 c.p.p., il quale, come noto, prevede che il giudice, nella lamentata ipotesi, disponga la sostituzione, ovvero il cumulo, della misura con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione stessa.

Per quanto riguarda il rinvio all'articolo 388 c.p., che, come anticipato appare giustificatamente richiamato solo nel caso di elusione dei provvedimenti disposti dal giudice civile, valga osservare che, essendo *quoad poenam*, fa riferimento esclusivamente alla parte meramente sanzionatoria, escludendo quanto espresso dal precetto della norma di riferimento, con conseguente irrilevanza del dolo specifico, per converso richiesto dal delitto di omessa esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Qualche interrogativo potrebbe sollevare, poi, l'uso del termine *elude*, potendosi, al riguardo, chiedere se esso intenda la semplice trasgressione dell'ordine di protezione, ovvero se esso richieda un'attività truffaldina o simulatoria.

Invero, a fronte di un orientamento dottrinario volto ad esigere una condotta caratterizzata dal raggirio, la giurisprudenza è persuasa che valga identificare un qualsivoglia comportamento che porti a frustrare l'ordine del giudice.

Merita, da ultimo, porre attenzione sulla legge 6 novembre 2003, n. 304, rubricata "Modifica all'art. 342 *bis* del codice civile, in materia di ordini di

protezione contro gli abusi familiari”, la quale ha soppresso, all’articolo citato, l’inciso “qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio”<sup>20</sup>.

Con tale seppur limitata ma incisiva modifica, il legislatore ha corretto quel doppio binario, introdotto con la più volte citata legge 154/2001, non perfetto proprio a causa di quell’inciso, di fronte al quale il giudice civile, se posto di fronte a un reato perseguibile d’ufficio, doveva cedere il passo a quello penale.

Subordinare l’esercizio dell’azione penale alla non perseguibilità d’ufficio avrebbe infatti condotto al paradosso per cui proprio nel caso in cui la situazione rappresenti un grave, se non gravissimo, pregiudizio per la persona offesa la domanda per l’azione avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.

La preoccupazione del legislatore di non operare uno stravolgimento del sistema, affidando al giudice civile compiti che spettano naturalmente al giudice penale senza però le garanzie proprie del processo penale, pare sia priva di fondamento, in quanto, da un lato, la tutela della persona offesa non costituisce l’effetto tipico delle misure cautelari penali ed è generalmente affidata al giudice civile e, dall’altro, in quanto le garanzie del contraddittorio necessario all’azione civile non sono inferiori a quelle previste per il giudizio cautelare penale.

L’eliminazione del citato inciso da parte della legge 304/2003 appare, quindi, alquanto provvida, ripristinando la pura opzione tra adire il giudice civile o il giudice penale al fine di ottenere un ordine di protezione nel caso di violenza subita nell’ambito del consorzio familiare.

---

<sup>20</sup> Sul punto, vedi PITTARO, *Limitata, ma incisiva modifica alla legge sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2004, 1, 5.